



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 52 del 11/09/2019- Reg. Gen. n. 243 del 11/09/2019

OGGETTO: DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, relativa al progetto per la regolarizzazione di opere abusive ai sensi della L.47/85 (L.R. 37/85) del D.P.R. 380/01 del 06/06/2001 e dell'art. 14 della Legge n° 16 del 10 Agosto 2016, riguardanti un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito nel Comune di Merì (ME), Via Pietro Micca n. 13, in catasto identificato al foglio n° 1 particella 345.
DITTA Committente: Coniugi RAGUSA ANTONINO codice fiscale GSNNN44H13I220W E CRISAFULLI SANTA codice fiscale CRSSNT46S41A638D

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- A) PRENDERE atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale;
- B) **IL DINIEGO DEFINITIVO** alla richiesta di permesso di costruire, relativa al *“PROGETTO DI RICHIESTA DI AMMISSIBILITA' PER LA REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 (L.R. 47/85), DEL D.P.R. 380/01 DL 06/06/2001 E DELL'ART.14 DELLA LEGGE N. 16 DEL 10/08/2016, NEL FABBRICATO A TRE LEVAZIONI FUORI TERRA SITO IN MERI' VIA PIETRO MICCA N. 13, IN CATASTO IDENTIFICATO AL FOGLIO N. 1 PARTICELLA N. 345”*, trasmessa dalla ditta coniugi Ragusa Antonino e Crisafulli Santa sopra meglio generalizzati e residenti in Merì Via Pietro Micca n.13, per i motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che restano confermati, e a maggior memoria integralmente si riportano:
- Visto che dagli elaborati progettuali in questione si evince la necessità di poter eseguire ulteriori opere aggiuntive di adeguamento nel fabbricato in questione, al fine di renderlo conforme ai dettami delle normative vigenti in materia;
 - Preso atto che l'art. 14 della L.R. n. 16/2016, che ha recepito con modifiche l'art. 36 del D.P.R. n. 380/01 (**accertamento di conformità**), non può essere invocato per sanare costruzioni abusive che, per essere in ipotesi ammesse a sanatoria, richiederebbero l'esecuzione di ulteriori opere di adeguamento non esistenti alla data della presentazione della domanda di accertamento di conformità. Pertanto non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria subordinata alla esecuzione di opere edilizie, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità;
 - Preso atto che il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16/2016 ex articolo 36 del D.P.R. 380/2001 (**accertamento di conformità**) non può che riferirsi ad opere già ultimate, dovendosi escludere la configurabilità della c.d. sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono;

- Considerato, per quanto sopra detto, nell'intervento edilizio proposto con l'istanza di che trattasi non trova applicazione l'invocato accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 16/2016, ex articolo 36 del D.P.R. 380/2001.
- C) NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Ditta interessata e trasmettere copia, a mezzo della comunicata P.E.C. al progettista, all'Ufficio del Genio Civile di Messina, all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana di Palermo e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. .
- D) TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della Stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente / Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (*"coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104"*) si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 119 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.